

Ufficio del Giudice di Pace di FERRARA

Ricorso ex Artt. 22 e 23 della L. 689/81

Il sottoscritto , nato a
(.....) il e residente in (.....)
vian. ... codice fiscale
quale conducente/proprietario dell'autovettura targata
e-mail: cellulare
domiciliato ai fini del presente atto in (.....) via
premessò che

- in data, riceveva notificata di verbale di contravvenzione al codice della strada n. dal Corpo Intercomunale della Polizia Locale di Mesola, come da originale allegato per violazione all'art. 142 c. del codice della strada avvenuta il giorno al km 53+497 della SS 309 Strada Statale nel comune di Mesola (Ferrara);
- l'infrazione in questione veniva rilevata con dispositivo fisso per in modalità istantanea PASVC matricola 1810000241, non immediatamente contestata dagli operanti;
- con il verbale veniva ingiunto il pagamento della somma di € in favore del comune di Mesola – Polizia del Delta e decurtazione di punti;

Tanto premesso il ricorrente

propone opposizione contro

verbale di contestazione di cui in premessa, chiedendone l'annullamento, la revoca e comunque la declaratoria di giuridica inefficacia per i seguenti motivi:

1 - Il Verbalizzante indicando la matricola 1810000241 dell'apparecchio Pasvc dichiara in modo errato: "**omologazione n. 1565 del 02/04/2014**", quando la **Determina Dirigenziale** a firma del Direttore Generale Ing. Sergio Dondolini e **non un Decreto Ministeriale** a firma del Ministro, all'art. 1 afferma "**È approvato**", non corrispondendo a quanto richiesto dal c. 6

dell'art. 142 del codice della strada "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature **debitamente omologate**". "Omologazione" e "Approvazione" sono palesemente procedure e valenze completamente differenziate, tant'è che nel codice della strada sono presenti l'art. 75 per l'omologazione e l'art. 76 per l'approvazione, per cui la legalizzazione e l'installazione di un apparecchio per il rilevamento della velocità istantanea (spazio/tempo) può avvenire solo se **OMOLOGATO** al fine di fornire al cittadino la certezza di un rilevamento attendibile e inconfutabile della velocità, che non può essere fornito da uno strumento approvato con una **Determina Dirigenziale**.

Sull'illegittimità delle multe emesse con autovelox non omologato si è già espresso il Giudice di Pace di Padova con sentenza n. 1731 del 28/11/2018 secondo il quale: "*Gli accertamenti risultano essere stati effettuati da apparecchiatura priva di valida omologazione difetta quindi una condizione di legittimità del procedimento di accertamento della violazione, ovvero l'accertata conformità dell'apparecchiatura alle disposizioni del cds, che si riverbera come vizio dell'intera procedura amministrativa sanzionatoria*"; e ugualmente si è espresso il Giudice Pace di Milano con sentenza depositata il 11/11/2019, che precisa: "*L'uso promiscuo ed alternativo dei termini omologazione e/o approvazione è solamente apparente, trattandosi di due procedure diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi*".

2 - Il Verbalizzante dichiara che la postazione di controllo è stata preventivamente segnalata, ma non dichiara che è visibile come previsto dal c. 6 bis dell'art. 142 del codice della strada "**Le postazioni di controllo** sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate **e ben visibili**". I segnali sono visibili, ma non la postazione interamente

all'interno di una proprietà privata con regolare contratto di comodato d'uso e con dispositivi di ripresa e rilevamento della velocità posti a 3,50 m. dal margine destro della carreggiata, rendendo la postazione poco visibile di giorno e invisibile di notte, essendo inserita fra alberi e rigogliosa vegetazione spontanea con la precisa volontà di occultarlo. Per questa valutazione è opportuno considerare anche la massima della corte di Cassazione sez. civile VI che con ordinanza n. 25392 del 25/10/2017: "Le postazioni di controllo per il rilevamento elettronico della velocità devono essere ben visibili: tali non possono essere considerate se collocate dopo un filare di alberi." e con ordinanza n. 6407 del 05/03/2019 "La visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità è una condizione di legittimità dell'accertamento della violazione dei limiti consentiti."

3 - In via istruttoria, si chiede ordinarsi al competente ufficio di esibire tutta la seguente documentazione:

- a) Copia della dichiarazione di incidentalità, documento propedeutico idoneo a giustificare l'installazione di un sistema fisso per il rilevamento della velocità, come previsto dal punto 3.1 della Direttiva Minniti del 21/07/2017;
- b) Copia certificato di taratura LAT 101 D983_2020_ACCR_VX;
- c) Copia verbale di verifica di funzionalità dell'autovelox con indicazione di targhe e velocità dei veicoli transitati, Modello 1 allegato al DM 3.6.2017 n. 282;
- d) - Copia Contratto di Comodato d'uso gratuito del terreno dove è ubicato l'autovelox;
- e) Copia autorizzazione Prefettura dell'installazione dell'autovelox sulla statale Romea SS309 al km 53+497;
- f) Copia autorizzazione ANAS all'installazione dell'autovelox sulla statale Romea SS309 al km 53+497;
- g) Copia delle Specifiche di Installazione, di Sistema, di Collaudo e dei Manuali Utente, e di Manutenzione nelle versioni depositate

presso la Motorizzazione di Roma indicato all'art. 5 della **Determina Dirigenziale** di approvazione del 02/04/2014;

h) Copia documentazione dei lavori eseguiti dalla ditta Progetto Segnaletica Srl con aggiudicazione del 25/11/2019 per un importo di € 8.840,00 per fornitura di barriere di sicurezza a protezione della postazione fissa di Autovelox al km 53+950 della Romea;

i) Eventuale Copia verifica effettuata della polizia Stradale sulla regolarità dell'installazione dell'autovelox sulla statale Romea SS309 al km 53+497;

l) Copia contratto di locazione dell'autovelox Pasvc con la società Project Automation S.p.A.;

m) Distinta analitica delle singoli voci che compongono le spese postali e procedurali di € 13,25 aggiunte alla sanzione.

Pertanto il ricorrente

chiede

all'ill.mo Giudice di voler accogliere e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l'effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi completa inosservanza dei commi 6 e 6 bis dell'articolo 142 del codice della strada, da parte del comune di Mesola, e:

- in via preliminare, emettere ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento impugnato, sanzioni e pene accessorie;
- e altresì, condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente.

Mesola, lì

Il ricorrente

.....

Allegati:

- Originale verbale;
- Fotocopia documento d'identità.